

N° 3/2014 Reg. Circolari

Roma 21/02/2014  
 Protocollo P 3397/2014

M.M



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. <u>1031</u> - <u>21 FEB. 2014</u>		
UFF	CC	RUD
Funzione	Macrostruttura	Attività
Fascicolo	Sottosistemi	

Al sig. MINISTRO  
 della GIUSTIZIA  
 R O M A

Alla Presidenza della  
 Corte di Cassazione  
 R O M A

Alla Procura Generale della Repubblica  
 presso la Corte di Cassazione  
 R O M A

Al Segretariato Generale  
 della Corte Costituzionale  
 R O M A

Ai PRESIDENTI delle Corti di Appello  
 LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI  
 della REPUBBLICA presso  
 le Corti di Appello  
 LORO SEDI

AI PROCURATORE NAZIONALE  
 ANTIMAFIA  
 R O M A

Ai PRESIDENTI dei Tribunali  
 LORO SEDI

Ai PRESIDENTI  
 dei Tribunali di Sorveglianza  
 LORO SEDI

Ai PRESIDENTI  
 dei Tribunali per i minorenni  
 LORO SEDI

Ai PROCURATORI della Repubblica  
 presso i Tribunali  
 LORO SEDI

V. In Cagliari, addì 21 FEB. 2014  
 Il Procuratore Generale  
 Ettore Angioni



Csm	Roma	21/02/2014
	Protocollo	P 3397/2014

M.M.

Ai PROCURATORI della Repubblica  
presso i Tribunali per i minorenni  
LORO SEDI

All'ISPettorato GENERALE  
del Ministero della Giustizia  
R O M A

**OGGETTO: Pratica num. 555/MC/2009** - modifica al paragrafo III Sedi a copertura urgente della Circolare n. 12046 del 8 giugno 2009

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 febbraio 2014, ha adottato la seguente delibera:

"

Il Consiglio,  
dovendo procedere alla pubblicazione dei **posti di magistrati distrettuali**, osserva quanto segue.

1. Con delibera plenaria in data 12 giugno 2013 il Consiglio (dopo aver dato atto che su iniziativa del C.P.O.M. era stata svolta un'approfondita indagine in ordine alla funzionalità del sistema dei magistrati distrettuali, introdotto con la legge 13 febbraio 2001 n. 48<sup>1</sup> e, all'esito di una

(<sup>1</sup>) Si legge nella delibera citata:

<< La pianta organica dei magistrati distrettuali prevede attualmente 72 magistrati giudicanti e 31 magistrati requirenti. Per restare solamente alle ultime pubblicazioni di sedi per magistrato distrettuale, va segnalato che, ad esempio, alla data del 19 marzo 2008, vale a dire in data immediatamente anteriore alla pubblicazione del relativo bando per la pubblicazione dei posti vacanti in oggetto, risultavano scoperte 30 sedi giudicanti (pari al 21,6% del totale in organico) e 13 sedi requirenti (pari al 4,3 % del totale in organico). Alla medesima data risultavano non essere mai stati coperti i seguenti posti: Giudicanti: 2 (su 2) - Corte di Appello Caltanissetta; 1 (su 3) - Corte di Appello di Cagliari; 2 (su 3) - Corte di Appello di Catania; 1 (su 3) - Corte di Appello di Catanzaro; 1 (su 2) - Corte di Appello di Lecce; 1 (su 1) - Corte di Appello di Messina; 2 (su 4) - Corte di Appello di Palermo; 1 (su 2) - Corte di Appello di Reggio Calabria.

Requirenti: 1 (su 1) - Procura Generale di Brescia; 1 (su 1) - Procura Generale di Cagliari; 1 (su 1) - Procura Generale di Caltanissetta; 1 (su 1) - Procura Generale di Catania; 1 (su 1) - Procura Generale di Catanzaro; 1 (su 1) - Procura Generale di Messina; 1 (su 1) - Procura Generale di Potenza; 1 (su 1) - Procura Generale di Reggio Calabria

All'esito della successiva procedura concorsuale, bandita il 14 aprile 2008 ed avente ad oggetto esclusivamente posti di magistrato distrettuale, sono stati coperti soltanto 13 dei 44 posti pubblicati, molti dei quali sono risultati addirittura senza aspiranti (è il caso, ad esempio, delle sedi di Cagliari e Catanzaro nonché di Reggio Calabria e Messina per il posto, rispettivamente, giudicante e requirente). Tale concorso ha, tuttavia, consentito di coprire, per la prima volta, almeno uno dei due posti di magistrato distrettuale giudicante previsti in organico a Caltanissetta ed entrambi i posti giudicanti a Lecce.

Bilancio analogo presentano le procedure concorsuali successive, vale a dire quelle bandite in data 28 giugno 2010, 11 febbraio 2011 e 21 luglio 2011.

All'esito della prima di esse, a fronte della pubblicazione di 46 posti giudicanti e 18 requirenti, è stato coperto un solo posto di magistrato distrettuale giudicante a Roma; con la seconda, erano pubblicati 44 posti giudicanti e 21 requirenti e coperti un solo posto di magistrato distrettuale giudicante a Genova e due posti di magistrato distrettuale requirente, rispettivamente, a Roma e a Firenze; con l'ultima, a fronte della pubblicazione di 46 posti giudicanti e 21 requirenti, risultavano coperti soltanto i tre posti di magistrato distrettuale giudicante a Roma.

A seguito dell'ultimo bando del 27 luglio 2012 sono stati pubblicati 54 sedi di magistrato distrettuale giudicante e 25 sedi di magistrato distrettuale requirente. All'esito della procedura, sono state assegnate solamente 8 sedi di magistrato distrettuale giudicante (pari al 4,32% del totale messo a concorso), ossia quelle di Caltanissetta, Catania, Milano, Roma (4), e Salerno e 2 sedi di magistrato distrettuale requirente (pari al 0,5% del totale messo a concorso), ossia quelle di Matera e Trento. Sono risultati, rispettivamente, 44 posti senza aspiranti e un posto senza aspiranti legittimati e 19 posti senza aspiranti e 3 posti senza aspiranti legittimati.

Merita di essere sottolineato come, rispetto alla situazione in essere all'epoca del bando del 2008, vi è stato un sensibile incremento dei posti in organico lasciati vuoti, segno questo di una costante e progressiva disaffezione dei magistrati nei



Es	Roma	21/02/2014
	Protocollo	P 3397/2014



seria e complessa analisi dell'attuale situazione degli uffici giudiziari, era stato effettuato uno studio di settore, al fine di individuare nuove soluzioni dirette a garantire la continuità dell'attività giudiziaria nei singoli uffici anche durante i periodi di aspettativa per maternità ovvero paternità dei magistrati<sup>2</sup>), ha disposto che quanto segue:

<<.....*de iure condendo* sul piano della normazione secondaria è in corso un'attività diretta a modificare le circolari vigenti nel senso di introdurre:

- a) un canale preferenziale di accesso dei magistrati distrettuali ai corsi di formazione in sede centrale (previa interlocuzione sul punto con la SSM);

confronti del ruolo in questione, rispetto ai primi tempi di applicazione della nuova normativa. E tale evenienza può essere anche il frutto della circolazione di esperienze negative legate alla funzione in discussione.

Ad oggi risultano coperti complessivamente 21 posti di magistrato distrettuale giudicante (pari al 15,12% della pianta organica nazionale) e 8 posti di magistrato distrettuale requirente (pari al 2,48% della pianta organica nazionale).

Il bilancio negativo di cui si è detto in apertura trova conferma nella verifica sia dell'anzianità di servizio dei magistrati che hanno esercitato negli anni le funzioni di magistrato distrettuale, sia del periodo di permanenza nelle funzioni in oggetto. Invero, generalmente la permanenza in tali posti è minima e gli stessi sono ricoperti da giovani magistrati; il che consente fondatamente di affermare che si tratta di sedi poco ambite.>>

(<sup>2</sup>) Nella delibera citata si legge:

<< Alla luce delle considerazioni svolte, si prospettano di seguito alcune linee di intervento sia sulla normazione primaria sia su quella secondaria, che appaiono utili a rimuovere i rilevati ostacoli alla copertura dei posti di magistrato distrettuale, non senza premettere il quadro normativo di riferimento.

Le disposizioni di rango primario, dettate dalla legge n. 48 del 2001, prevedono che i magistrati distrettuali, divisi tra giudicanti e requirenti, siano assegnati ad un apposito ruolo organico presso la Corte d'Appello o la Procura generale, e vengano destinati alle sostituzioni dei magistrati assenti per: a) aspettativa per malattia o per altra causa; b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge." La norma da ultimo richiamata è stata abrogata a seguito della riforma dell'ordinamento giudiziario e il caso da essa disciplinato - che può ritenersi ancora disciplinato dalla norma per effetto della natura del rinvio della previsione di cui alla lett. e) - riguarda le sostituzioni di magistrati esonerati dal lavoro giudiziario perché nominati commissari nel concorso per l'accesso in magistratura.

In presenza di alcune delle situazioni appena sopra indicate, il presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario, provvede alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei magistrati distrettuali sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle. Il procuratore generale presso la corte d'appello provvede, con le stesse modalità, alla designazione dei magistrati requirenti.

Solo quando non sussistano i presupposti per la sostituzione si può dare luogo alla applicazione secondo le regole ordinarie, ed in ulteriore subordine si può disporre l'utilizzazione da parte dei Consigli Giudiziari.

La normativa secondaria ha previsto che possono disporsi sostituzioni per assenze per malattia da 15 giorni in avanti, mentre le assenze per maternità devono essere di almeno 30.

Nel caso in cui i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio siano in numero superiore ai magistrati distrettuali presenti in organico, si presume prevalente l'esigenza di sostituzione derivante dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità. Tuttavia il provvedimento di assegnazione in sostituzione deve comunque tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, comparate in relazione al carico di lavoro, alle materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell'assenza e ad ogni altro elemento utile, anche con riguardo al contenuto delle segnalazioni degli uffici giudiziari.

In caso di nuove assenze sopravvenute in altro ufficio durante il periodo di assegnazione del magistrato ad una sede, questi potrà essere assegnato alla sede da ultima rimasta scoperta solo in presenza di esigenze di servizio del tutto prevalenti, da motivare espressamente; in ogni caso non si può avere una assegnazione a due diversi uffici, e ove il magistrato abbia incardinato procedimenti quale giudice dibattimentale o gip/gup, egli è di diritto prorogato nelle funzioni per la definizione dei procedimenti in questione.

È previsto poi che quando un Ufficio abbia un organico di più di un magistrato distrettuale, le regole per la loro assegnazione alle diverse sedi vengano indicate tabellarmente; tutti i provvedimenti di assegnazione devono venire comunicati al CSM previo deposito presso il Consiglio Giudiziario; ogni tre mesi, poi, il capo dell'Ufficio di assegnazione redige una relazione sull'operato del distrettuale.>>



Com	Roma	21/02/2014
	Protocollo	P 3397/2014



- b) la programmazione, quanto meno semestrale, dell'impiego dei magistrati distrettuali, ferma restando la possibilità di modificare quanto previsto in ragione di eventuali urgenze verificatesi;
- c) l'adeguata indicazione e valutazione da parte dei Capi di Corte dell'esperienza professionale maturata in concreto dai magistrati distrettuali, in occasione delle ordinarie valutazioni di professionalità;
- d) l'apertura dei concorsi per la copertura dei posti di magistrato distrettuale anche ai non legittimati, nell'ipotesi in cui non vi siano aspiranti legittimati;
- e) l'inserimento dei posti di magistrato distrettuale nell'elenco delle sedi disagiate ex L. 133/1998, come modificata dal D.L. 143/2008 e dalla L. 24/2010;
- f) l'inserimento dei posti di magistrato distrettuale nell'elenco delle sedi a copertura urgente;
- g) bandi aventi ad oggetto soltanto posti di magistrato distrettuale, da pubblicarsi a breve distanza dai bandi ordinari, in maniera tale da consentire ai magistrati - non soddisfatti dalla pubblicazione ordinaria - di trasferirsi accedendo ai posti in oggetto (ferma la necessità di coordinare tale pubblicazione con la situazione complessiva dell'organico dei magistrati).

Sul piano della normazione primaria, appare utile proporre al Ministro della Giustizia la possibilità di modificare le disposizioni vigenti nel senso di:

- a) rivedere la pianta organica dei magistrati distrettuali giudicanti, con l'obiettivo di avere in ogni sede quanto meno due giudici, uno per ciascun settore (civile/penale);
- b) attribuire punteggi maggiori per l'anzianità di servizio ai magistrati distrettuali;
- c) ridurre per i magistrati distrettuali il periodo di legittimazione per il trasferimento immediatamente successivo (da 3 a 2 anni);
- d) prevedere che l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai magistrati distrettuali sia a carico dell'amministrazione giudiziaria;
- e) prevedere la possibilità di depositare i provvedimenti e le sentenze anche presso la sede di Corte di Appello, allorquando il deposito intervenga successivamente al termine dell'applicazione del magistrato distrettuale.»

2. Prima di dare attuazione a quanto disposto nella citata risoluzione del 12 giugno 2013, occorre precisare che il legislatore nel 2001, con la disposizione del comma 2 dell'articolo 8 contenuta nella legge n. 48 <sup>(3)</sup> ha inteso incentivare la copertura dei posti di magistrato distrettuale che si sono dimostrati non ambiti – in quanto rimasti scoperti per assenza di vocazioni in misura superiore al 25% – secondo le regole della mobilità ordinaria a domanda. A tale scopo è stato previsto per i magistrati, che chiedessero di esservi destinati, l'estensione dei benefici giuridici stabiliti dall'art. 5 della legge 133 del 1998.

La disposizione del 2001, secondo quanto affermato dallo stesso C.S.M. in sede interpretativa <sup>(4)</sup>, stabilisce un rinvio *per relationem* ai benefici previsti dall'art. 5 della legge 133/98, operando una sorta di equiparazione tra la sede distrettuale che presenta i presupposti di copertura di legge e la sede disagiata.

Quindi ai magistrati distrettuali, in virtù del richiamo normativo (ex art. 8 comma 2 della

<sup>(3)</sup> Si riporta il testo della norma citata: "Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperti non scende al di sotto del predetto valore, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della Giustizia.". Tale disposizione consente, infatti, di qualificare ai sensi della L. 133/1998 e successive modifiche, ai soli fini dell'attribuzione dei benefici giuridici (con esclusione quindi dei benefici economici di cui all'art. 2 della L. 133/98 e successive modifiche) i posti di magistrato distrettuale giudicante e requirente che presentano una copertura superiore al 25% e che, pubblicati negli scorsi anni nell'ambito dei bollettini ordinari di trasferimento, sono rimasti senza aspiranti nell'ultima pubblicazione.

<sup>(4)</sup> Si veda la delibera 21 luglio 2005 o le risposte a quesito del 5 novembre 2009 o del 31 marzo 2010.



Roma	21/02/2014
Protocollo	P 3397/2014



legge 48/2001) ai benefici di cui alla legge 133/98, possono essere riconosciuti i cosiddetti *benefici di carriera* ovvero il raddoppio del punteggio di anzianità decorrente dal primo anno di permanenza in sede disagiata fino al sesto anno (art. 5, comma primo, legge 133/98).

Questa la situazione allo stato in virtù di quanto previsto dalla normativa primaria.

Quanto alla normazione secondaria, la norma del paragrafo III di Circolare n. 12046 del 8 giugno 2009 in materia di *sedi a copertura urgente* prevede, al secondo comma, che il tramutamento in una di tali sedi comporta, ai fini del successivo trasferimento in posto di pari grado, un punteggio aggiuntivo determinato ai sensi del Par. XXI punto n. 5, lett. b) <sup>(5)</sup>.

La stessa disposizione di circolare precisa però che tale punteggio aggiuntivo non è cumulabile con quelli previsti dalla legge 4 maggio 1998 n. 133 così come modificata dal D.L. 143/2008, convertito nella legge 13 novembre 2008 n. 181.

Orbene, tenuto conto della gravissima situazione venutasi a creare per i posti di magistrato distrettuale <sup>(6)</sup>, e al fine di dare piena attuazione alla citata delibera del 12 giugno 2013, appare necessario superare il divieto di cumulo dei punteggi aggiuntivi come previsto dalla citata norma con apposita modifica di circolare.

Di conseguenza, nel paragrafo III va inserita la disposizione secondo cui il divieto di cumulo dei punteggi aggiuntivi ivi previsti non si applica ai magistrati distrettuali che vengano a trovarsi nelle condizioni di beneficiarne.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di modificare il paragrafo III della Circolare n. 12046 del 8 giugno 2009 nei seguenti termini (si riporta tutto il testo della norma con le modifiche apportate evidenziate in grassetto e corsivo):

<<PAR. III

Sedi a copertura urgente

1. Il Consiglio, nell'ambito di una procedura concorsuale e segnatamente nella fase della pubblicazioni dei posti vacanti, può indicare, tra le sedi vacanti, quelle che, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicate, saranno coperte, in mancanza di domande di aspiranti legittimati, con il trasferimento di ufficio di coloro che avranno manifestato la loro disponibilità; solo all'esito potranno essere valutate le domande di aspiranti non legittimati.

2. Il tramutamento in un posto indicato nei predetti elenchi comporta, ai fini del successivo trasferimento in posto di pari grado, un punteggio aggiuntivo determinato ai sensi del Par. XXI punto n. 5, lett. b) non cumulabile con quelli previsti dalla legge 4 maggio 1998, n. 133 così come modificata dal D.L. 143/2008 convertito nella legge 13 novembre 2008, n. 181

Il Consiglio, in presenza di particolari esigenze di servizio, può prevedere modalità diverse di assegnazione di punteggio aggiuntivo, se funzionali a garantire una stabile copertura dell'organico.

<sup>(5)</sup> PAR. XXI

Assegnazione a posti di giudice di Tribunale e sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale

Omissis

5. Merito

omissis

b) effettivo esercizio delle funzioni, al momento della pubblicazione della vacanza, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui al paragrafo III (sedi a copertura urgente) anche se il trasferimento avvenga ad un circondario confinante, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede.

per il primo quadriennio punti..... 2  
per ogni anno successivo punti..... 1  
punteggio massimo punti..... 4

omissis

<sup>(6)</sup> Come rappresentata nella delibera del 12 giugno 2013 e sopra richiamata nella nota n. 1.

Com	Roma	21/02/2014
	Protocollo	P 3397/2014

Nell'ipotesi in cui il magistrato venga a trovarsi nella condizione di potere beneficiare del suddetto punteggio aggiuntivo nonché di quello previsto dalla legge 133/1998 (raddoppio del punteggio di anzianità decorrente dal primo anno di permanenza in sede disagiata fino al sesto anno) sarà riconosciuto solo tale ultimo punteggio, sempre che lo stesso risulti più vantaggioso.

Allo stesso modo può prevedersi, nell'elenco delle sedi a copertura urgente, che i magistrati, già in servizio presso le sedi che vengono inserite nel predetto elenco e legittimati al tramutamento, qualora rimangano in servizio presso le stesse per un ulteriore quadriennio, avranno diritto al punteggio aggiuntivo.

*Il divieto di cumulo dei predetti punteggi aggiuntivi non si applica ai magistrati distrettuali che vengano a trovarsi nelle condizioni di beneficiarne.*

3. Per le sedi predette chiunque sia interessato può presentare domanda o prestare il proprio assenso ad un eventuale trasferimento di ufficio.

4. L'elenco delle sedi di cui al punto 1 sarà redatto in considerazione della necessità di garantire la funzionalità minima essenziale dell'ufficio in rapporto alle speciali esigenze correlate al tasso di sovraccarico del lavoro ed ai fenomeni di criminalità organizzata della zona.

5. Quando nel corso delle operazioni dell'ordinaria tornata di tramutamenti si dispone un trasferimento che rende scoperta una sede di cui al punto 1, alla copertura di quest'ultima si provvede immediatamente sulla base delle domande pervenute.

In mancanza di domande utili, a tali sedi, per esigenze di servizio, potranno essere trasferiti di ufficio i magistrati che abbiano manifestato il loro assenso.

"

■ SEGRETARIO GENERALE  
(Carlo Visconti)

**Le SS.LL vorranno comunicare la presente delibera a tutti i magistrati**